

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2164)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 3 agosto 1962 (V. Stampato n. 3907)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1962*

Norme sul personale salariato dell'Amministrazione civile dell'Interno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale salariato assunto alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano con effetto dal 1° luglio 1961, le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 2.

Il numero complessivo dei posti della tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 62, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, è aumentato delle unità previste nella tabella C allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469.